

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



1744.

1. Brokes, Henricus: De jure pecuniarum hereditas ultimi possessoris feudalis solvenda.
2. Brokes, Henricus: De usufructu patris in bonis literarum maxime feudatibus.
3. Brokes, Henricus: De bonorum conjugum inter Haereditarios communione.
4. Brokes, Henricus: De eo, quod jure est. Circa probationem et demonstrationem in foedis Sarronicis 2 Supt.
5. Buderus, Christianus Gottlieb, Fac. jur. professor: Programma, quod Fr. Gottlieb Loescheri. . . Directoris. non inanis. . . indicit.
6. Buderus, Christianus Gottlieb: De ordinationibus politicae et justitiae serenissimorum Saxoniae Ernestinae Ducum.
7. Buderus, Christianus Gottlieb: De ordinationibus consistorialibus et ecclesiasticis serenissimorum Saxoniae Ernestinae Ducum.

1747.

8 Venitz, Stephan Werner, di: Das Erb- Trug-Item Recht der
Adelichen in Mecklenburg. (Flal)

9^a, 6^c, d. e. f. g. Engarius, Jo. Rudolphus & De librorum, quos Graef,
Lager - Bücher, Flakelcher, Erb- Bücher & Hebe- Register
dicere solentur, forma, continuatione, renovatione, si sequi
varia. 2 Sampl. 1747 & 1756. 15.

10^a, 6^b, 7 Engarius, Jo. Rudolphus: De juribus indigenarum
Germaniae 2 Sampl. 16.

11. Engarius, Jo. Rudolphus: De implemento conditionis
potestative contractibus oppositae legitimo.

12^a, 6^c Engarius, Jo. Rudolphus: De societate mercatoria
3 Sampl. 1747 & 1757. 17.

13. Gumerus, Johann Ernestus: De motu et quiete jus in
re et praesertim dominium secundum principia juris
naturalis part. I.: De jure in re nostra et aliena; eius
praesertim: tractatus metaphysica: de actionibus liberis 19.

1747.

14. Heimburgius, Joann. Casparus : An advocatus fieri ad conse-
quendam praesentem, quae res inveniunt, peculiari processu
opus habeat? Programma, Dissertationi inang.
Joan. Andr. Hoffmanni praemissum. 2 exempl.
15. Heimburgius, Jo. Casp. : De spoliis usurarum ab iis qui
et praesertim spuris internae usurarum solutionis effe-
ctus.
Litus.
16. Heimburgius, Jo. Casp. : Fieri pro et de canis : De spoliis
non restituendis. Programma I, Dissertationi inang. 9 Feb.
Karlo Christiano Ruelmejero habendae praem-
issum.
17. Heffner, Joann. Augustus : De restricta Illustratione elementum
facultate maxime quoad alledia avita.
18. Keltzschmid, Corvus Fides : De distinctione inter
factum animatum et non animatum.
19. Schmittius, Paulus Wilhelmus : De officio et prudentia
judicis circa amicitiam ultimam compositionem.

1747

26. Lehmann, Gottlieb Hartmann: *Religions natural absolute*
necessarius

3. *F. S. num. 40.*
I PRINCIPALI PRIVILEGGI E PREROGATIVE
DELLA NOBILTÀ DI MECHLENBURGO *9*

E SPECIALMENTE
IL DRITTO DI SVCCESIONE DELLE GENTIL-
DONNE NEL MEDESIMO DVCATO

Das Erb-Jungfern-Recht der Adlichen in Mecklenburg

IN TEMPO DELLA PROMOZIONE
AL GRADO DI DOTTORE
DEL MOLT' ILLVSTRE ET ECC^{mo} SIGNOR
SIGNOR

1747, 8
GIOVANNI ANDREA
HOFFMANNO

1747, 8
PRATTICO NEL DRITTO E MEMBRO ONORARIO
DELL' ILL^{ma} RADVNANZA TOSCANA

1747, 8
FELICITANDOLO
IN NOME DELLA MEDESIMA ILL^{ma} SOCIETA
CHE FIORISCE A' GIENA
SOTTO LA DIREZIONE

DEL SIGN.
PIETRO FRANCESCO di CORSINI
CONSIDERAUA

STEFANO WERNERO di DEWITZ
CAVAL. DI MECHLENBURGO E SEGRET. DI QUEST' ILL^{mo} CORPO

I DI CVI MEMBRI SONO ONORARI
L. Ill^{mo} Sign. C. M. L. B. MARKLOVSKY di Pernstein
Il molt' Ill^{mo} ed Ecc^{mo} Sig. E. SCHMID Dott. d' ambe le leggi
ORDINARI

Il molt' Ill^{re} Sig. G. D. HAAKE di Lubeca

Il molt' Ill. Sig. G. E. GVDEN del paese di Hildesheim

L' Ill^{mo} Sig. G. di TAVBE Cavaliere della Livonia

Il molt' Ill. Sig. G. F. S. FICHIO di Giena

Il molt' Sign. E. F. KIESLING di Nerolunga

L' Ill^{mo} C. G. Sig. di HELMOLT Caval. della Saff. elettorale.

L' Ill^{mo} Sig. G. B. di SACHSENFELS Caval. della Transilvania

Il molt' ill. Sign. G. C. VBEL d' Anspac.



GIENA NELLA STAMPERIA CROEKERIANA.



ILLVSTRISSIMI MOLT' ILLVSTRI
ED ECCELLENTI
SIGNORI ACADEMICI



Senza verun dubbio Le Signorie Loro avranno concepito un qualche interno dispiacere vedendo il titolo di questo discorso, ch'io, quando m'anno dato l'incombenza di far la congratulazione presente, mi scosti dallo scopo prescrittomi, e m'occupi in un travaglio di materia che direttamente tocca i principali dritti, privilegi e prerogative della nobiltà di Mechlenburgo, si ben dell'uno che dell'altro sesso, la di cui meditazione e conoscenza sembreranno Loro nel principio d'esser di poco o nissun momento. Mà mi permettano, ch'ardisca toglier dalla di Loro mente questo pregiudizio, mostrando, che questo non solamente contenga in se stesso una grand'utilità nel Ducato di Mechlenburgo, mà che sia in uso anche in diverse altre provincie della Germania. Non si può negare, che la Nobiltà della mia cara e diletta patria non abbia molti privilegi in riguardo de' suoi beni e feudi, frà i quali possiamo principalmente referire

- 1) Che i feudi possono soffrir debiti ed essere impegnati validamente, se non stanno su'l punto di divoluzione, di sorte, che i creditori ed ipotecari, in caso di mancanza dell'

dell' allodio ne debbano esser pagati, però quei creditori ch'anno il consenso del Signore diretto godono la preferenza, e la prerogativa (a). TORNOVIO (b) è ben contrario à questa opinione, maggior fede però merita il molt' Ille Autore sotto 'l nome KLIVVER il quale, (c) sostiene ciò, essendo egli vomo d' vna grand' erudizione nelle cose Mechlenburghesi.

2) Che ne' feudi vecchi, i parenti, che portano lo stesso Elmo e feudo entrano alla successione non ostante che non possano contar la di loro affinità e cognazione (d).

3) Che gli agnati, benchè altrimenti secondo 'l diritto comune feudale, ne' noui feudi, non possano succedere nel Ducato di Mechlenburgo, son per altro privilegiati, che quando da una famiglia il feudo è stato venduto ad un' altro, in tali cali tutti gli affini e parenti del venditore, che possono contarè la di loro affinità e parentela fin al quinto grado esclusive, deuono esser compresi nominatamente nella scrittura della vendita, e nel consenso del Prencipe, e che 'l feudo venduto, *quoad ipsos nominatos* e per i loro discendenti ed eredi al feudo in infinito debba essere stimato per un feudo antico, e che sia riferito a' quelli digia comprati avanti (e). S'è vero il privilegio, che 'l Signor ENGELBRECHT (f) adduce de' feudi aperti, in vigor de' quali i Serenissimi Duchi li deuono riconferire ai Gentil-vomini, sia aggiustato e chiaro, vi son alcuni, che ne dubitano.

4) Che i Gentil-vomini non anno bisogno di prestare il giuramento del feudo, e' omaggio insieme, ma che basta il solo omaggio (g), ne tampoco fa di mestiere, ch' vno che

A 2

(a) Vid. *Constitut.* de Ao. 1644. d. 6. Febr.

(b) *De feudis Mecklenburgicis*, p.m.439.

(c) *In der Beschr. des H. Meckl.* T. I. p. 529.

(d) Vid. *Reversf.* de an. 1621. §.24. TORNOV. c.1. p.168. sqq. 308 sqq.

(e) Vid. Tit. 30. *Reversf.* de anno 1621.

(f) *In Dissert. de feudis Mecklenburgicis* Sect. II. §. 25.

(g) *Acta Provinc.* de anno 1634. TORNOVIVS cit. l. p. 327. item *Notae ad Tit. 3. des Proj. Mecklenburgischen Land-Rechts.* KLOCK in *proemio* Cas. 5. Vol. 2.

- che prende la figliuola usufruttuaria del defunto Vafallo in matrimonio, prefti 'l giuramento di fedeltà (a).
- 5) V' é un' altro privilegio, che le Vedove gentil- donne dopo la morte de' loro mariti godono de' feudi lafcianti dal morto, come farebbe à dire, pecore, frumenti, letti, altre cofe mobili, e facoltà, di qual fi voglia forte che fiano, eccetto per), i danari contanti, che reftano a' Succeffori del feudo del marito.
 - 6) Un abito di Scoruccio per loro, e per i domeftici, com' anche una carrozza, e cavalli per lo ftello ufo.
 - 7) L' abitazione libera e franca, non meno le legna neceffarie, tutto quefto vien dato loro, quando é ftato ftipulato nel contratto matrimoniale.
 - 8) L' anno di grazia
 - 9) la dote
 - 10) la migliorazione, che fà la meza parte della dote, ma che rendono dopo la di loro morte al fucceffore del feudo (b).

Quando non v' é un' allodio, le figliuole ricevono ancora dai feudi la dote, che fà la legittima. Potrei etianadio allegare alcuni altri privilegi, e prerogative della Nobiltà Mechlenburghefe in riguardo di tali feudi, ma ftimo meglio di paffare al punto propoftomi. Egli é dunque il mio Oggetto il Diritto di Succellione delle Gentil-Donne di Mechlenburgo del quale parlerò un puoco colla di Loro permiffione. Quefto diritto tanto decantato altro non é, ch' una facoltà di quefta forte, fecondo la quale le Gentil-Donne, *die Erb- Jung fern*, quando non efiftono figliuoli, godono l'ufufrutto, durante la loro vita, dei feudi del defunto Padre (c).

Quefto ftello diritto tira fenza fallo la fua forfà dà Alberto II. Duca di Mechlenburgo, e doppoi Rè di Suecia, ben-

(a) Vid. Art. 8. tit. 3. *des Proj. Mecklenburgifchen Land- Rechts* TORNOVIUS c. l. P. I. p. 375.

(b) *Ord. Polit. Megapol. von Erbschaften und Reversales.* TORNOV. P. I. c. l. p. 522. feqq. & 55. feqq. *Recessus Provincialis de Ao. 1621. §. 27.* KOEHLER *Diff. de origine & increment. Jur. & privil. Nobil. Mecklenburg.* §. 24. p. 48. 199.

(c) Vid. *Recess* de anno 1624. Dni a LEVZOV *Diff. de Origine nobil. Mecklenb. in feud.*

benche 'l celebre *Hert* (a); ed il celebre, E. Rudloff (b), con altri dottori pretendano il contrario; poiche dopo l'esserfi reso il sudetto Ré odioso in qualche maniera ai Sueci la raggione di questo trouasi nel Pontano (c), e questi Sueci stessi in parte si mostrauono molto inclinati verso la Regina Margarita, ne seguuiua in fine vna guera il 1388, nella quale il Ré Alberto venne battuto, e fatto prigioniere assieme il suo Principe Erico fin all' anno 1395. Per esser posto in piena libertà s' interponeuano sette Città, Lubeca, Stralsunda, Greiffswald, Danzica, Thoren, e Reualia; che seguirono l' intento bramato, sotto certe condizioni (d): a questo fine le Gentildonne di Mechlenburgo contribuirono il più, vendendo i lor ornamenti, e tutte le gioje ch' possedeuano, per la libertà del sudetto Rè Alberto, il quale mosso da gratitudine le agraziò con vn cotal priuilegio (e) l'anno 1396. Il Duca Enrico ampliò ancora l'anno 1434. il medemo priuilegio alle Gentildonne del paese di Stargard &c. (f). Il diritto sudetto consiste, come di sopra dissi, in questa facoltà, secondo la quale le Gentildonne anno l' vsufrutto de' feudi del defunto Padre, quando non vi son figliuoli, durante la vita, e che ne possono disporre liberamente. Vn cotal diritto venne doppoi confirmato il 1621. nel Recesso prouinciale, colle parole seguenti: *Weil auch wegen der Erb-lungfern, und wie weit sich derselben erlangtes Priuilegium erstrecket, eine Zeitlang viel Streit und Irrungen*

A 3

- (a) in *Dissert. de feudis oblati* P. II. §. 38.
- (b) in *Disquis. Histor. Diplom. de Natalibus. com. iur. usufruct. filiar. Nobil. in Megapol.*
- (c) Lib. 8. p. 479. *Histor. Dan.*
- (d) CORNER in *Chron. apud Eccard. T. II. script. rer. Germ.* ad A. 1395. PONTANVS in *hist. Dan. L. IX. p. 525.* CRANZ in *Vandal. L. IX. c. 32. et c. 22.*
- (e) MARESCHAL Thur. in *vit. Obotr. L. I. p. 989.* LINDBERG *Chron. Roscob. L. II. C. XII.* LATOM. in *general. Chron.* ad A. 1398. KLVVER c. I. P. III. p. 501. *seqq.* MARESCHAL in *anal. Her. L. VII. C. III.* LAMBERT. SCHLAGERT in *chron. MSto. Ribnitz.* ad A. 1388. apud Rudloff I. c. p. 24.
- (f) vid. CHEMNIT. in *general. chron.* ad d. A. GERDES in *seinen Sammlungen &c.* p. 88.

rungeu vorgegangen, als haben wir auf unser getreuen Ritter-
schafft selbst eignes Gutachten die Sache dahin verabscheider,
dass die Erb-Liungfern die Ihnen angefallene Lehn - Güter Zeit
ihres Lebens frey und ungehindert jemannds, jedoch allein ihre
vfruchtus einhaben, nutzen und geniessen sollen. E di questo
diritto partecipano tutte le Gentildonne die Adel. Fräuleins,
che menando vna vita Cristiana, condotta convenevole, e
che son nate di leggitimo matrimonio, di tal maniera,
che spolandosi non lo possono perder; ma in nissun mo-
do quelle ch' anno partirito vn figlio d' Affezione, poiche
questo vien prohibito, ed interdetto espressamente nell' or-
dine politico Mechlenburgese, colle parole del seguente
tenore: *Aber die Beschlassenen, (ciò è le nobili) sollen ihres
Ertheils verlustig seyn, und deswegen keine Anforderung zu
ihren Eltern oder Freunden haben:* e dopoi: *hätte sie aber
einige Güter, beweglich oder unbewegliche erlanget, die soll sie
uns verbühret haben.*

Oltre di ciò, son anche eccettuati i figliuoli natu-
rali d'vna Gentildonna deflorata, i figliuoli d'vna vfu-
fruttuaria, ed i di lei collaterali, com'altri ancora, de' qua-
li si può leggere la cordata disputa del Sign. di LEVZOV (a).
Ma quei ch' anno digia ricevuto l' usufrutto, e lo possedo-
no, non possono esserne privati per la sovrauenza d'vn
postumo (b), al contrario lo ritengono, e lo godono duran-
te la vita, dopo laquale segue ciò, ch' è di diritto, ma
i successori Eredi, ed i figliuoli non possono pretender
più. In riguardo poi della migliorazione, che tocca al
feudo ne vien disposto in cotal modo nel medemo Re-
cesso. Quando dalle Gentildonne ne' feudi sono state fatte,
che possono ridondere in singular vtilità, e beneficio al
successore, coteste devono esser soddisfatte, e restituite,
òvero ai di loro Eredi e Successori, di meza parte, do-
po aver fatto vna giusta misura, ma cio ch' è stato mi-
gliorato dal Padre nel feudo, non può esser ridoman-
dato,

(a) C. 7. 8. n. 29. it. §. 9. et 10. STRVY in S. I. F. C. 9. th. 3. n. 9.
et n. 13.


(b) Prof. M. L. Recht. tit. 7. art. 19. vid. TORNOW c. l. T. I. p. 216. § 99.

dato, ne preteso, à questo puo esser aggiunto, ch' vna donna non deue aver la facultà di fare edifici, e case senza la saputa de' Signori Agnati, e successori nel medesimo feodo; in contrario facendo non deue aspetarne la compensatione: secondo ciò egli è molto chiaro, che le Gentildonne non possono ridomandar la migliazione del padre defunto, essendo cio qualche cosa di particolare; com' anche potrebbero esser fatte molte riflessioni, se la misura della mia funzione, e quella del tempo non me' l viateffero, anzi impedissero. Resta in vltimo da far menzione, ch' vn tal feudo, di cui vna Gentildonna gode l' vsufrutto, non possa essere alienato, e deteriorato, come sono le parole pure, e chiare del Recesso sudetto, ed eccole appunto: *Doch sollen die Erblungfern die erbaltene Leben, weder gantz, noch zum Theil zu alieniren, zu veräußern, oder auch zu deterioriren und zu verringern, und das harte Bau- und Maßholz weiter denn zu des Lebens scheinbahren Nutzen und Prommen zu verbauden keinesweges bemächtiget, oder dem Lebens-Folger auf dem einen oder andern Fall allen erweißlichen Schaden zu erstatten schuldig seyn.*

Or vediamo vn poco, se cotali diritti di successione delle Gentildonne siano in vsò etiandio nelle altre provincie. Egli è certo, ed incontrastabile, che le medeme qualità, che si trouano ne' feudi Mecklenburgheß, non si trouano facilmente vnite insieme: del resto non si puo ne meno negare, che vi sono feudi di grazia (a) nel diritto feudale, concessi da vn Principe, o d' altro gran Signore ad vna persona per vn certo tempo, coll' aggiunta condizione, che debbano poi ricadere. Ciò presupposto come i vero, incontriamo altri feudi nelle altre provincie, che le Gentildonne, anno l' aspettatiua di qualche parte de' beni feudali lasciati dal defunto Padre, quando non vi son Eredi maschi; come si vade apertamente dalla dispositione de feudi Pomerani, dove

(a) vid. HARTMANN PISTOR L. II. QU. 52. n. 1. STRYK de exp. c. 1.

dove la figliuola del Signor del feudo, in mancanza d' Eredi maschi; in questi casi può succedere e stà in suo potere di lasciarli a' figliuoli; incontriamo lo stesso nell' Austria, Tirolo, nel paese di Fulda, Colonia, Westfalia, ed in altre provincie, che 'l bel sesso in certi casi possa succedere ne' beni feudali. Per racontar questo, sarebbe necessario d'impiegarui molto tempo, perciò giudico à proposito darvi fine per questa volta. Voltandomi à Lei Molt Illre. ed Eccmo. Signe. Dottor HOFFMANN, prelendandole in nome di tutta l' Ill^{ma}. Radunanza Toscana, la deuotissima felicitazione del premio d'onore, che la di Lei diligenza infatigabile, ed applicazione indefessa, le anno degnamente portato: Aggradisca di grazia, che quest' Ill^{mo}. Corpo si reputi felicissimo, d' esser onorato da' vn tal membro, in cui trouansi vnite, vna solida erudizione, e molte altre eminenti qualità. Che giubilò non proueremo noi tutti, quando potremo sperare, ch' ella sarà per compiacersi, dell' vltior sua gratissima conversatione anche all' auuenire. Vnanimamenti tutti questi Signori membri m'anno incaricato d' assicurarnela; similmente, ch' vniscano i loro voto a' miei, tutti indirizzati al Cielo, pregandolo di voler conseruarla in prospero e felice stato, à beneficio di tutta la Republica delle lettere, e della sua propria persona, degna di ogni sorte di contentamento, ed in specie dell' Eccellente grado, che le vien conferito. In fine la supplichiamo della continuatione della di Lei buone grazie, che sopra d'ogni altra cosa stimiamo, e desideriamo.



Jena, Diss., 1747

ULB Halle

3

004 363 167



sb.

WD 8







3. I PRINCIPALI PRIVILEGGI E PREROGATIVE
DELLA NOBILTÀ DI MECHLENBURGO

E SPECIALMENTE
IL DRITTO DI SVCCESIONE DELLE GENTIL-
DONNE NEL MEDESIMO DVCATO

Das Erb-Jungfern-Recht der Adlichen in Mecklenburg

IN TEMPO DELLA PROMOZIONE
AL GRADO DI DOTTORE
DEL MOLT' ILLVSTRE ET ECC^{mo} SIGNOR

S I G N O R
GIOVANNI ANDREA
HOFFMANNO 1747, 8

PRATTICO NEL DRITTO E MEMBRO ONORARIO
DELL' ILL^{ma} RADVNANZA TOSCANA

FELICITANDOLO
IN NOME DELLA MEDESIMA ILL^{ma} SOCIETÀ
CHE FIORISCE A' GIENA

SOTTO LA DIREZIONE

DEL SIGN.

PIETRO FRANCESCO di CORSINI

CONSIDERAVA

STEFANO WERNERO di DEWITZ

CAVAL. DI MECHLENBURGO E SEGRET. DI QUESTI ILL^{mo} CORPO

I DI CVI MEMBRI SONO ONORARI

L. Ill^{mo} Sign. C. M. L. B. MARKLOVSKY di Pernstein

Il molt' Ill^{mo} ed Ecc^{mo} Sig. E. SCHMID Dott. d' ambe le leggi

ORDINARI

Il molt' Ill^{re} Sig. G. D. HAAKE di Lubeca

Il molt' Ill. Sig. G. E. GVDEN del paese di Hildesheim

L' Ill^{mo} Sig. G. di TAVBE Cavaliere della Livonia

Il molt' Ill. Sig. G. F. S. FICHIO di Giena

Il molt' Sign. E. F. KIESLING di Nerolunga

L' Ill^{mo} C. G. Sig. di HELMOLT Caval. della Saff. elettorale.

L' Ill^{mo} Sig. G. B. di SACHSENFELS Caval. della Transilvania

Il molt' ill. Sign. G. C. VBEL d' Anspac.

GIENA NELLA STAMPERIA CROEKERIANA.

